

Internet e diritto d'autore

Diritto d'autore in internet: vera rivoluzione o partita ancora aperta?

Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, 3 luglio 2012, causa C-128/11- *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp*

L'art. 4, par. 2, della direttiva 2009/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, deve essere interpretato nel senso che il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito ogni qualvolta il titolare del diritto d'autore abbia autorizzato il download della copia su un supporto informatico su Internet. Il titolare conferisce anche, a fronte del pagamento di un prezzo diretto tramite cui riceve una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera, il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Cass., III sez. pen., 6 febbraio 1987, n. 1323
Difforme	Sentenza della Corte Distrettuale degli Stati Uniti Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc. 2013 WL1286134, S.D.N.Y.

Il commento di Francesco Melis

Con la sentenza *UsedSoft v. Oracle* la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che ogni successivo acquirente di una copia, per la quale il diritto di distribuzione del titolare del diritto d'autore sia esaurito, costituisce, in tal senso, un legittimo acquirente. Pertanto l'autore di un software non può opporsi alla rivendita della relativa licenza "di seconda mano", in quanto il diritto di distribuzione si esaurisce con la prima vendita. Una pronuncia importante perché allontana il concetto di proprietà intellettuale in Internet dallo schema classico del diritto d'autore. Allo stesso tempo, oltre a suscitare alcune perplessità sull'iter logico della Corte, una simile pronuncia potrebbe aprire scenari fino ad ora impensabili nella giurisprudenza dell'Ue in materia.

I fatti di causa

Il 3 luglio 2012 la Grande Sezione della Corte di giustizia europea con la sentenza *UsedSoft v. Oracle* ha "rovesciato le carte in tavola" in relazione alla rivendita di *software* in rete (1).

Secondo la Corte, i diritti legati alla distribuzione di un *software* si esauriscono dopo la prima vendita e l'autore non potrà reclamarne i diritti per quelle successive. A una prima lettura, il ragionamento dei giudici della Corte appare semplice e quasi "af-

frettato", ma in realtà è frutto di un percorso complesso, composto da più passaggi argomentativi. Per capire quanto questa pronuncia sia "rivoluzionaria", sia per gli effetti immediati che per quelli futuri, è

Nota:

(1) Corte di giustizia dell'Unione europea, sent. (Grande Sezione, 3 luglio 2012) *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.*, causa C-128/11, disponibile su <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124564&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2580446>.

pertanto necessario sviluppare il ragionamento della Grande Sezione fin dalle sue premesse.

La nozione di *software* e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale legata ai programmi per elaboratori ha ormai assunto un peso notevole non solo nel diritto comunitario ma anche in quello nazionale. Basti pensare alla sezione VI della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotta dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e riguardante la tutela dei *software*. Ai sensi dell'art. 64-bis, per *software* si intende qualsiasi programma per elaboratore che sia il risultato della creazione intellettuale dell'autore, a prescindere dalla forma in cui si presenta. Dunque, la tutela è estesa a tutte le parti del programma, inclusi i codici sorgente (2); in questo modo, si garantisce la salvaguardia del *software* in ogni sua parte (3).

La *Oracle International Corporation* è una delle maggiori aziende che si occupano della distribuzione di programmi informatici su supporto fisico (cd o dvd), così come su supporto digitale, tramite *download* via Internet (4). Gli utenti della *Oracle*, dietro pagamento di un abbonamento mensile, possono scaricare e conservare i programmi sui loro computer utilizzandoli per un periodo illimitato. L'uso dei *software* viene concesso tramite un contratto di licenza, nel quale è incluso anche il diritto di memorizzare in modo permanente la copia del programma in un server. Inoltre, il contratto permette l'accesso ad un determinato numero di utenti attraverso il suo inserimento nella memoria fisica dei computer (5). I contratti di licenza dei *software* della *Oracle*, oltre a conferire il diritto all'utilizzo permanente (e solo a scopi commerciali (6)), pongono un fermo limite alla trasferibilità ed esclusività dei programmi per elaboratore.

L'azienda tedesca *UsedSoft GmbH* è fornitrice di licenze di *software* usate, che vengono distribuite dalle maggiori compagnie come appunto la *Oracle*. Il procedimento messo a disposizione dalla *UsedSoft* sul proprio sito appare piuttosto semplice: l'azienda acquista da una società la licenza di un *software* e da quel momento in poi i suoi utenti possono scaricarlo direttamente dal sito della *Oracle*.

Nel caso in parola, tale pratica ha suscitato la reazione di *Oracle*, la quale ha proposto un'azione dinanzi al *Landgericht München I* (Corte distrettuale di Monaco), allo scopo di ingiungere alla *UsedSoft* la cessazione di tali attività. Il Giudice di primo grado ha accolto la domanda dell'attrice; la soccombente ha quindi proposto appello, che è stato respinto. In ultimo, la *UsedSoft* ha proposto ricorso presso il *Bundesgerichtshof* la quale, in applicazione

dell'art. 267 del Tfu, a sua volta ha disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

In particolare, la Corte Suprema ha chiesto al Giudice europeo una interpretazione dell'art. 4, par. 2, primo comma, e dell'art. 5, par. 1, della direttiva 2009/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore. In primo luogo, il Giudice *a quo* ha chiesto alla Corte se il *download* attraverso Internet di una copia di un *software*, pure debitamente autorizzato dal titolare del diritto d'autore, provocasse l'esaurimento del diritto di distribuzione della copia stessa. In termini più ampi, è stato chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire se la direttiva 2009/24/Ce potesse applicarsi o meno anche alle licenze per i *software* scaricati da Internet.

La direttiva 2009/24/Ce

Prima di entrare nel cuore della sentenza della Corte, è opportuno fare un passo indietro, per capire natura e peculiarità della direttiva n. 2009/24/Ce (7). Con tale norma, il Parlamento e il Consiglio dell'Ue si sono prefissati due obiettivi principali. Quello più evidente è stato ampliare il raggio d'azione della tutela del diritto d'autore al campo dell'informatica e dei programmi per elaboratore. Inoltre, si è cercato di armonizzare tale tutela giuridica in ambito comunitario. La direttiva, infatti, non ha apportato novità sostanziali alla precedente direttiva del 1991 (8), ma ha determinato una

Note:

(2) Il codice sorgente è l'algoritmo di un programma per elaboratore scritto dal programmatore sotto forma di testo. Il codice sorgente scritto viene elaborato per raggiungere il risultato finale di un *software* che sia pienamente eseguibile da un computer.

(3) Anche la giurisprudenza italiana ha avuto modo da tempo di delineare e consolidare i tratti giuridici del *software*. In particolare un programma per computer si può ritenere meritevole di tutela giuridica ogni qualvolta apporti innovazione e soluzioni originali rispetto al passato (cfr. Cass. pen., sez. III., sent. n. 1323 del 1987).

(4) I programmi per elaboratore elettronico distribuiti dalla *Oracle* sono basati sul modello client/server.

(5) Nell'ambito del contratto legato al *software* è incluso anche il diritto di scaricare i cosiddetti *updates*, ovvero versioni aggiornate del programma stesso, e i *patches* che consentono la correzione di errori della versione del programma.

(6) Di solito tali contratti di licenza vengono offerti a gruppi di venticinque persone circa.

(7) Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 111 del 5 maggio 2009.

(8) Per la precisione la direttiva 91/250/Cee del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

maggiore armonizzazione delle norme di settore. La direttiva 2009/24/Ce ha riproposto una modalità di tutela del *software* ancora fortemente legata agli schemi del diritto d'autore classico e non su un sistema brevettuale (9). In quest'ultimo sistema, al titolare viene solitamente conferito un diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione per un determinato periodo. Una scelta simile da parte dell'Unione europea, operata già nel 1991 e ribadita nel 2009, aveva inquadrato la tutela dei programmi per elaboratore nell'ambito della Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche (10). La direttiva, dopo aver definito l'oggetto della tutela e i soggetti titolari dei programmi per elaboratore (11), all'art. 4, par. 2, affrontava uno degli aspetti centrali relativi anche alla sentenza *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.*: il concetto di "prima vendita" (12). Il paragrafo in questione si riferiva presumibilmente alla prima vendita di *software* su supporto (fosse questo cd o dvd). In particolare, vigeva all'interno della direttiva il cosiddetto "principio dell'esaurimento", secondo cui i diritti del titolare sul bene fisico incorporante il *software* si esaurirebbero completamente con la prima vendita dello stesso e non si estenderebbero ai successivi atti di disposizione.

Le motivazioni della sentenza.

Prima vendita ed esaurimento del diritto

Il problema affrontato dalla Corte di giustizia nella sua pronuncia riguarda principalmente la portata del principio dell'esaurimento del diritto (e, in particolare, se tale principio sia suscettibile di interpretazione restrittiva o estensiva).

La Corte apre la pronuncia ripercorrendo le interpretazioni rese sull'articolo, focalizzandosi, principalmente, su tre di esse. Una prima linea interpretativa collega le conseguenze giuridiche dello sfruttamento del diritto di distribuzione alla prima vendita di una copia del *software*, senza che sia prevista l'immissione in commercio di una copia fisica del programma stesso. Tale ipotesi ricorrerebbe nei casi in cui il titolare del diritto d'autore dell'opera produca una copia a seguito del *download* da parte del cliente e della conseguente installazione sull'elaboratore. Una seconda interpretazione ritiene l'art. 4, par. 2, della direttiva direttamente applicabile, per analogia, a casi di vendita tramite *download* da un sito Internet. Come si può notare, queste due interpretazioni sono piuttosto simili. In particolare, la seconda colma una lacuna normativa generata dal fatto che la direttiva disciplina la trasmissione di

software direttamente *on line*. La terza interpretazione, infine, è restrittiva, e parte da considerazioni diametralmente opposte: gli autori della direttiva n. 2009/24/Ce avrebbero consapevolmente rinunciato ad assoggettare la trasmissione *on line* di *software* alla regola dell'esaurimento del diritto, che invece presupporrebbe la presenza, in ogni caso, di una copia fisica che incorpora il programma (13).

Delle tre interpretazioni, la Corte di Giustizia ha scelto di non percorrere l'ultima.

I giudici, infatti, nel rispondere alla seconda delle tre questioni pregiudiziali poste dal *Bundesgerichtshof*, hanno optato per una interpretazione estensiva della norma. È decisiva, in questo senso, la considerazione che non vi possa essere differenza tra copie "tangibili" ed "intangibili" di un *software*. In entrambi i casi, infatti, la prima vendita comporta l'esaurimento del diritto di distribuzione. Scopo della prima vendita è limitare le restrizioni alla distribuzione delle opere al minimo indispensabile, per tutelare l'oggetto del diritto di proprietà intellettuale. Peraltro, se l'esaurimento del diritto fosse limitato alle sole copie su supporto fisico, il titolare del diritto potrebbe in via ipotetica controllare la rivendita dei *software*, distribuiti tramite *download*, e chiedere una nuova remunerazione, oltre a quella già percepita con la prima vendita. Questo ragionamento rientra perfettamente nel caso di specie. Infatti, la *Oracle*, mettendo a disposizione una copia dei propri programmi assieme al contratto di licenza d'uso, conferisce ai suoi clienti il diritto di utilizzo della copia acquistata in modo permanente, a fronte del pagamento di un prezzo. Allo stesso tempo, si consente al titolare del diritto d'autore di ottenere una remunerazione adeguata al valore economico dell'opera stessa; inoltre, l'acquirente consegue il diritto di proprietà sulla copia del *software*. Non rileva, a

Note:

(9) A riguardo occorre richiamare l'art. 1, paragrafo 1 della direttiva stessa ove recita: «gli Stati membri tutelano i programmi per elaboratore, mediante diritto d'autore, come opere letterarie ai sensi della convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche».

(10) Tale Convenzione, firmata il 9 settembre 1886 e successivamente modificata, ovviamente non includeva i programmi per elaboratore.

(11) Rispettivamente agli artt. 1 e 2.

(12) Art. 4, par. 2, direttiva 2009/24/Ce: «La prima vendita della copia di un programma nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione della copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso».

(13) Punto 32 della sentenza *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.*, causa C-128/11.

tal fine, che la copia sia contenuta in un supporto fisico od ottenuta tramite *download*.

In merito, la Corte dichiara che il testo della direttiva 2009/24/CE è sufficientemente chiaro e preciso: non è necessario alcun adattamento sul piano degli ordinamenti nazionali, del concetto di “prima vendita”, così come delineato dal citato art. 4, par. 2 della direttiva. La nozione europea è “autonoma” e può essere applicata direttamente all’interno dei Paesi membri. Se così non fosse, verrebbe meno l’uniformità della nozione e vi sarebbe un problema di frammentazione della tutela della proprietà intellettuale nei diversi stati europei (14).

La *Oracle* ha svolto la sua difesa sostenendo di non procedere alla vendita di copie dei *software*, ma, al contrario, di metterle gratuitamente a disposizione dei propri clienti, sul proprio sito Internet (per mezzo di *download*). Per la società solo i clienti che avessero concluso uno specifico contratto di licenza sarebbero stati autorizzati ad utilizzare quanto scaricato. I clienti della *Oracle*, in altri termini, acquistano tramite la licenza un diritto sul programma scaricato non soggetto a termine o condizioni, ma non trasmissibile; tale situazione, nella lettura offerta dalla ricorrente, non implicherebbe un trasferimento del diritto di proprietà della copia del *software*.

Questa tesi viene respinta dalla Corte, la quale sottolinea l’inscindibilità del binomio *software*/contratto di licenza. Al riguardo, l’argomento principale sposato dai Giudici di Lussemburgo attiene al fatto che il *download* della copia di un programma diventa inutile se non è accompagnato dal contratto di licenza. Senza quest’ultimo, infatti, il programma non potrebbe essere utilizzato legittimamente da chi lo ha scaricato (15).

La tesi dell’applicabilità della direttiva 2009/24/CE anche alle copie scaricate dal *web* viene rafforzata dalla Corte attraverso ulteriori argomentazioni. Per esempio, partendo dall’indissociabilità tra *download* e contratto di licenza, dal punto di vista strettamente fisico non esiste differenza tra un *software* fornito su supporto tangibile e quello acquistato tramite un sito Internet. Inoltre, anche sotto l’aspetto economico i due tipi di fornitura si muovono sullo stesso piano. La modalità della trasmissione da un sito, infatti, è uguale alla modalità di distribuzione di un programma attraverso un supporto fisico (cd o dvd); l’unico elemento di differenza è la fonte del programma (16).

Tutte queste considerazioni conducono a ritenere applicabile al caso di specie l’art. 4, par. 2 della direttiva 2009/24/CE, considerando come “prima

vendita” i *software* distribuiti dalla *Oracle* tramite il proprio sito e facendo rientrare gli acquisti nell’ambito dell’“esaurimento del diritto”. La stessa *Oracle* ha posto il problema riguardo quelli che vengono comunemente definiti “contratti di servizi”, ovvero quei contratti che hanno come scopo le modifiche, le aggiunte o gli aggiornamenti del programma venduto con licenza. Secondo la Corte, tali tipi di contratti sono indipendenti dalla vendita del *software*, in quanto hanno una durata determinata e quindi indipendente (17).

La Corte di Giustizia ha affrontato poi le altre due questioni pregiudiziali poste dal *Bundesgerichtshof* (18). Il giudice del rinvio ha chiesto a quali condizioni l’acquirente di licenze usate relative a *software* potesse essere considerato, a seguito dell’esaurimento del diritto di distribuzione di cui s’è parlato poc’anzi, un “legittimo acquirente” ex art. 5, par. 1 della direttiva 2009/24/CE. Sulla base di questa disposizione, infatti, il legittimo acquirente gode del diritto di riproduzione del programma in modo da permettere l’utilizzazione dello stesso. La *Oracle* (che, in relazione a tale aspetto, ha difeso una tesi analoga a quella sostenuta dai Governi di Irlanda, Francia e Italia) ha asserito che il legittimo acquirente di cui all’art. 5, par. 1, sia riferibile al soggetto autorizzato da un contratto di licenza concluso con il titolare del diritto d’autore. Questa tesi però non è stata avallata dalla Corte: il suo accoglimento, infatti, potrebbe vanificare gli effetti dell’esaurimento del diritto (per ragioni analoghe alla seconda questione pregiudiziale).

Riguardo alla questione principale, infine, si osserva che, secondo l’interpretazione dell’art. 4, par. 2, della direttiva, il titolare del diritto d’autore non può opporsi alla rivendita di una copia di un programma, in quanto il diritto di distribuzione del titolare è esaurito con la prima vendita. Di conseguenza, i successivi acquirenti della copia del *software* saranno considerati legittimi acquirenti, ai sensi dell’art. 5, par. 1. Il quadro ricostruttivo, pertanto, indica che, a seguito della rivendita del *soft-*

Note:

(14) Cfr. punti 39, 40 e 41 della sentenza *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.*, causa C-128/11.

(15) Cfr. punti 43 e 44 della sentenza *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.*, causa C-128/11.

(16) Cfr. punto 61 della sentenza *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.*, causa C-128/11.

(17) Cfr. punto 66 e 67 della sentenza *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.*, causa C-128/11.

(18) Come visto, si tratta della prima e della terza questione.

ware da parte del primo acquirente, i successivi avranno lo stesso diritto di effettuare il *download* sul proprio computer, in modo da poter installare ed utilizzare il programma (19).

Gli effetti della sentenza *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.* e gli scenari futuri

L'iter logico seguito dalla Corte di giustizia, di cui si è parlato fin qui, consente di delineare la portata della pronuncia. Ci si trova di fronte a una sentenza "rivoluzionaria": Attraverso l'interpretazione dell'art. 4, par. 2, e dell'art. 5, par. 1 della direttiva 2009/24/Ce, infatti, la Corte compie un notevole passo avanti nella disciplina del diritto d'autore, adattando le rigidità normative a una maggiore flessibilità, in ragione della natura di Internet, immateriale e soggetta a una continua evoluzione. Allo stesso tempo, è innegabile come, permettendo la rivendita di un *software* e i relativi aggiornamenti scaricati tramite il sito del titolare, la licenza d'uso venga messa sullo stesso piano della compravendita. Questo aspetto, insito nella sentenza, susciterà sicuramente un acceso dibattito, destinato probabilmente a protrarsi per diverso tempo. In ogni caso, la pronuncia costituisce un tassello interpretativo potenzialmente in grado di generare mutati scenari e ripercussioni - che allo stato non è dato valutare con certezza - sul mercato della vendita e distribuzione dei programmi per elaboratore.

È bene anche ricordare come, nella trattazione della causa C-128/11, l'Avvocato generale Bot ha proposto una soluzione che, pur partendo dagli stessi presupposti della decisione qui esaminata, se ne discosta parzialmente (20). L'Avvocato generale, infatti, rivendica il principio secondo cui l'esaurimento del diritto su un *software* si applica quando il titolare di questo, autorizzando il *download* da un sito, cede contestualmente il diritto all'uso della copia del programma. Allo stesso modo, postula la necessità di un'interpretazione estensiva della vendita, come descritta nella direttiva 2009/24/Ce, presupponendo che la licenza del *software* debba essere assimilata a tale contratto, in modo da consentire a tutti gli acquirenti successivi al primo di poter utilizzare la copia, dietro pagamento di un costo forfettario. Dopo queste premesse, però, l'Avvocato generale esprime i suoi dubbi riguardo al fatto che la rivendita di programmi per elaboratore su Internet sia legittima. E in relazione a tale aspetto che la sua tesi appare in contrasto con la decisione della Corte.

Secondo l'Avvocato Bot, il fatto che la regola dell'esaurimento riguardi il diritto di distribuzione, ma non quello di riproduzione, impedirebbe la rivendita dei *software*. In base a questa tesi, dunque, la cessione della licenza di utilizzazione non rientra nella regola dell'esaurimento del diritto; considerare la vendita della copia e della licenza di utilizzazione un tutt'uno non troverebbe fondamento nella direttiva, la quale - secondo simile prospettiva - permetterebbe a coloro che dispongono del *software* di riprodurre una copia al solo scopo di utilizzarla. Se la licenza fosse rivenduta, il secondo acquirente non potrebbe reclamare l'esaurimento del diritto di distribuzione (21). Ne consegue che, se, da una parte, vi è l'effettiva prospettiva della nascita di un mercato "*second hand*" dei programmi per elaboratore, dall'altro occorre considerare che la lettura offerta dall'Avvocato generale potrebbe verosimilmente riversarsi nella futura giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, così generando un contrasto interpretativo. In ogni caso, arrestandoci, per ora, all'ipotesi che la linea guida sia quella esposta, i soggetti che vorranno rivendere *software* usati dovranno essere sicuri di poter ricomprendere nel proprio atto di disposizione anche le relative licenze d'utilizzo (22). Per limitare tale effetto, i fornitori di licenze dovrebbero fare in modo che i contratti da essi predisposti non prevedano la rivendita a successivi acquirenti. Di sicuro questa soluzione non sarebbe in linea con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e lascerebbe molti dubbi sulla sua legittimità. Come visto, infatti, la Corte ha considerato inscindibili *software* e licenze. Un'altra possibilità per i fornitori di programmi, peraltro sottolineata da alcuni commentatori (23), potrebbe essere quella di predisporre accorgimenti tecnici specifici, che evitino la possibili-

Note:

(19) Cfr. punti dal 74 al 82 della sentenza *UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp.*, causa C-128/11.

(20) Il ruolo dell'avvocato generale è quello di prospettare alla Corte una soluzione giuridica del caso in esame. Tale soluzione è indipendente e non vincolante per la giudici stessi nella stesura della sentenza.

(21) Una sintesi dell'intervento dell'avvocato generale Bot è consultabile all'indirizzo <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-04/cp120049it.pdf>.

(22) Cfr. Lindsay Romecin "Second-hand software market: To what extent can 'used' software be re-sold legitimately?" all'indirizzo <http://www.worldservicesgroup.com/publications.asp?action=article&artid=4624>.

(23) Cfr. Sue Mann, "When a software 'licence' becomes a 'sale'", disponibile all'indirizzo http://www.contractoruk.com/news/0010805when_software_licence_becomes_sale.html.

tà di utilizzo del *software* dopo la sua seconda vendita da parte del primo acquirente.

Un ulteriore interrogativo generato dalla sentenza *UsedSoft v. Oracle International* riguarda gli ambiti in cui questa statuizione produrrà i suoi effetti. Per esempio, è stato da poco comunicato l'ingresso nel mercato *online* inglese della ReDigi, una sito Internet che favorisce la compravendita di brani musicali in formato digitale "*second hand*". Negli Stati Uniti questo sistema è stato di recente al centro di una causa per violazione di copyright (*Capitol Records LLC v. ReDigi*). Tale causa è stata definita a marzo dalla *United States District Court - Southern district of New York* (24). La Corte Distrettuale ha accolto le censure presentate dalla Capitol Records. La difesa della ReDigi durante il processo ha tratto completamente fondamento dalla dottrina della prima vendita. Secondo la *USDC* in questo caso non è applicabile tale dottrina, in quanto il trasferimento di un *file* musicale dal *server* della ReDigi al computer di un utente comporta comunque la riproduzione di quello stesso *file*. Poco importa che la registrazione del brano non esista più: conta invece il fatto che con il trasferimento viene creato un nuovo *file* musicale su un altro elaboratore.

Sarebbe sicuramente interessante vedere se anche la Corte di giustizia, qualora fosse chiamata a decidere una causa analoga (anche con la stessa parte, ReDigi) in cui si discuta di *file* musicali e non di *software*, applichi il principio dell'esaurimento del diritto o, al contrario, tracci una linea diversa per la categoria di file musicali. La Corte di giustizia dell'Unione europea dovrà, in futuro, scegliere fermamente che strada intraprendere: da una parte, non applicare rigidamente i principi derivanti dalla sentenza *UsedSoft v. Oracle*, distinguendo di volta in volta la tipologia del *file* in questione (sia esso un film, una canzone, un programma o altro); dall'altra, invece, attenersi a tali principi e, in questo modo, aprire il fronte a un mercato *second hand* di *file* digitali.

La sentenza *UsedSoft v. Oracle International* appare, in conclusione, una "rivoluzione a metà". Non se ne deve sminuire l'importanza: tuttavia, se, per certi versi, la pronuncia si inserisce nel sempre più crescente percorso di tutela del *software* (e, si può aggiungere, rappresenta un notevole passo avanti), per altri versi presenta dei passaggi quantomeno "interlocutori", come emerge anche dalle considerazioni dell'Avvocato generale.

Ad ogni modo, il fatto che la tutela dei programmi (ma anche di altri *file* digitali), non segua più pedissequamente lo schema classico del diritto d'autore è

valutabile in modo positivo. D'altra parte, lo scambio o un mercato di seconda mano di opere dell'ingegno su supporto fisico sarebbe uno sviluppo assolutamente normale. In molti campi, il formato digitale sta sostituendo quasi integralmente quello "fisico": da qui la necessità di avviare un percorso che regoli e tuteli simili opere dell'ingegno senza tuttavia limitare la fruibilità di queste tra gli utenti di Internet.

Si tratta di un processo che richiederà del tempo ma che, in ogni caso, appare inevitabile. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea avrà il compito di "accompagnare" i vari passaggi, che necessiteranno di input da parte dell'Unione europea. La Commissione ha da qualche mese annunciato che, per il 2014, rientrano nell'agenzia di Bruxelles nuove direttive, che ambiscono a riformare il diritto d'autore, cercando di mediare tra gli interessi dei proprietari dei contenuti e le nuove forme di diffusione, offerte dalla comunicazione via Internet.

Nota:

(24) Capitol Records, LLC v. ReDigi Inc. 2013 WL 1286134, S.D.N.Y., March 30, 2013. La sentenza integrale è consultabile online: <http://www.loeb.com/files/Publication/4e3efeee-8f02-4c46-88c8-a3ee5860f020/Presentation/PublicationAttachment/42cfafa5-078c-4553-9685-a503d6fe6073/Capitol%20Records%20v.%20ReDigi%20SDNY%20March%202013.pdf>.